



LE SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA

Prof. Gianfranco FERRANTI

*Capo Dipartimento delle scienze tributarie della Scuola superiore del
Ministero dell'economia e delle finanze*

Diretta 14 novembre 2011

LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA



Sono considerate "di comodo", indipendentemente dal superamento o meno del "test di operatività", le società che:

per tre periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale

per due anni una perdita fiscale e nel restante anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994

LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circ. IRDCEC n. 25/IR del 2011

Il legislatore, da un lato, considera “fisiologiche” le perdite relative alla fase di *start up* e, dall’altro, presume che siano non operative le società che generano perdite per tre periodi di imposta consecutivi, non escludendo da tale previsione quelle dei primi tre periodi di imposta.

La nuova disciplina risulta ancor più penalizzante per i soggetti che, dopo i primi tre esercizi in perdita fiscale, dichiarano nel quarto anno, per la prima volta, un reddito che dovrà essere assoggettato a tassazione con l’aliquota IRES del 38 per cento; in sostanza, il soggetto risulterebbe penalizzato proprio nel primo anno di redditività.

LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sono escluse le società costituite nel 2010 o nel 2011 (senza 3 anni di perdite)? Nella circ. 25/E del 2007 è affermato che la “media dei valori” dei beni può essere effettuata anche su 2 anni (anziché 3).

Il triennio da considerare al fine di verificare la situazione reddituale della società è “mobile”, ossia varia di anno in anno.

Cosa succede se in un anno sussiste una causa di esclusione? Nella circ. 25/E del 2007 è affermato che i “valori” dei due anni precedenti vanno assunti anche se interessati da cause di esclusione.

LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La presunzione di “non operatività” scatta a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta a quelli in “perdita”

La nuova normativa si applica per la prima volta con riguardo al reddito dichiarato per il 2012 in UNICO 2013

Nel caso il triennio 2009- 2011 presenti una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo, la società, nel 2012, deve applicare la disciplina delle società di comodo anche se per quest’ultimo anno è operativa

In sede di acconto relativo al 2012 si deve rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) come se le nuove disposizioni fossero già in vigore

LA PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le **perdite fiscali** conseguite nei periodi di imposta in cui opera la presunzione di non operatività non assumono rilevanza fiscale

Le perdite conseguite in un periodo in cui non si supera il test di operatività non possono essere riportate in avanti a scomputo di redditi futuri. Con le nuove disposizioni, la presunzione di “non operatività” prescinde dal superamento del detto test

Nei casi in esame il test ordinario di operatività è sostituito dalla presunzione di legge, lasciando inalterate tutte le conseguenze proprie della non operatività (comprese quelle in tema di IVA e di IRAP)